

Parere n.28 del 5/08/2014

PREC 115/14/F

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Istituto "Aldo Moro" di Marcianise – "POR FESR Ambienti per l'apprendimento – Obiettivo A – incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche – Azione A1 – Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di apprendimento per le scuole del primo ciclo" Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - importo a base di gara euro 53.467,21 (lotto 1) – euro 4.942,62 (lotto 2) – S.A.: Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Marcianise.

Artt. 86 e 87 del Codice – esclusione per omessa specificazione degli oneri per la sicurezza in fase di offerta – modulistica incompleta predisposta dalla stazione appaltante.

Il Consiglio

Considerato in fatto

L'Istituto "Aldo Moro" di Marcianise ha indetto, con bando del 25 febbraio 2014, una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di dotazioni tecnologiche e reti, suddivisa in due lotti (euro 53.467,21 – lotto 1; euro 4.942,62 – lotto 2) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La ditta TecnoLab Group, seconda classificata per entrambi i lotti, ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela l'aggiudicazione definitiva, in quanto le società classificate al primo posto (Deltacon s.r.l. e Evoluzione s.a.s.) avrebbero omesso di specificare, in sede di offerta, gli oneri per la sicurezza aziendale.

Con istanza pervenuta il 7 maggio 2014, l'Istituto "Aldo Moro" chiede se sia legittima l'ammissione delle imprese concorrenti che non hanno quantificato l'importo dei costi per la sicurezza, alla luce delle incertezze interpretative che si registrerebbero in giurisprudenza sulla questione della eterointegrazione dei bandi di gara ad opera degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che impongono a pena d'esclusione l'obbligatoria indicazione nell'offerta economica di tutti i costi relativi alla sicurezza, da quantificarsi specificamente e separatamente dall'importo a base d'asta, con preclusione di qualsivoglia facoltà di ribasso.

Nella specie, il paragrafo 7 del bando di gara stabiliva che "La busta C) dovrà contenere l'Allegato D – 'Offerta economica' relativa al/i lotto/i a cui si intende partecipare, dove dovrà essere chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento della fornitura (IVA INCLUSA), con l'indicazione chiara della validità dell'offerta stessa che non dovrà essere inferiore a 180 giorni e con l'impegno a mantenerla valida ed invariata per tutta la durata del contratto stipulato con l'Istituto Scolastico".

Il modello di offerta allegato al bando riportava esclusivamente le voci "Durata della garanzia", "Tempi di intervento" e "Tempi di consegna", che i concorrenti avrebbero dovuto compilare insieme alla quotazione del prezzo per le specifiche tipologie di prodotti informatici.

La comunicazione di avvio del procedimento di precontenzioso è stata inviata alle parti interessate, con nota del 15 maggio 2014.

Ritenuto in diritto

Il quesito oggetto di esame riguarda la posizione delle aggiudicatrici Deltacon s.r.l. e Evoluzione s.a.s., nell'ambito della procedura di cottimo fiduciario indetta dall'Istituto "Aldo Moro" di Marcianise per la fornitura di apparecchiature informatiche e di laboratorio. La stazione appaltante chiede se debbano essere escluse le concorrenti che non hanno indicato in sede di offerta i costi per la sicurezza sul lavoro.

La risposta deve essere negativa.

Come è noto, gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del codice prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di specificare nel bando di gara i cosiddetti "oneri da interferenza" e l'obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte i cosiddetti "oneri da rischio specifico", a pena d'esclusione.

In materia di servizi e forniture, l'AVCP ha già avuto occasione di affrontare questioni del tutto analoghe ed ha condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui il modulo di offerta economica allegato al bando, che non preveda l'indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è idoneo ad indurre in errore le imprese concorrenti che se ne avvalgono: in casi simili, l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità allo schema da essa predisposto, sebbene questo non risulti esattamente conforme alle prescrizioni di legge, dovendo prevalere il favor participationis (cfr. AVCP, parere 23 aprile 2013 n. 54; Id., parere 17 luglio 2013 n. 118; Id., parere 23 ottobre 2013 n. 169; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510; Id., sez. V, 5 luglio 2011 n. 4029).

Nel caso di specie, il disciplinare di gara non prevedeva l'esclusione per l'ipotesi della omessa o erronea specificazione degli oneri di sicurezza all'interno dell'offerta economica.

D'altronde, il fac-simile di offerta predisposto dall'Istituto non contemplava espressamente la quantificazione degli oneri aziendali.

Ne consegue che, nella procedura in esame, le imprese concorrenti non erano obbligate a pena d'esclusione ad indicare, già in sede di offerta economica, l'esatto importo degli oneri della sicurezza.

Infine, è utile rammentare che la riferita interpretazione non comporta che le imprese concorrenti siano del tutto esonerate dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e dal dovere di quantificare con precisione gli oneri della sicurezza, in difetto di una previsione specifica del bando; essa piuttosto comporta che, ove la stazione appaltante non abbia puntualmente indicato nel bando di gara l'ammontare degli oneri non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice, le imprese che non li abbiano già indicati in sede di offerta potranno essere chiamate a specificarli successivamente, nell'ambito della fase di verifica dell'anomalia del ribasso, allorquando dovrà essere giustificata la sostenibilità ed attendibilità dell'offerta economica anche in relazione all'incidenza degli oneri per la sicurezza.

In conclusione, è avviso dell'Autorità che l'Istituto "Aldo Moro" non debba disporre l'esclusione delle aggiudicatarie Deltacon s.r.l. e Evoluzione s.a.s.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, in relazione alla gara in epigrafe:

- che l'Istituto "Aldo Moro" non deve estromettere le ditte aggiudicatarie, in ragione della mancata dichiarazione dell'importo degli oneri per la sicurezza aziendale.

Il Presidente: Raffaele Cantone

Depositato in data 2 settembre 2014

Il Segretario Maria Esposito